

L'attività consultiva

Art. 16, legge 241/1990 smi

I pareri nel procedimento amministrativo

Definizione: atti emanati da organi collegiali o uffici dotati di particolari competenze, volti a illuminare e coadiuvare l'amministrazione che deve decidere.

- **Tipologie:**

1. **Obbligatorii:** la legge impone all'amministrazione di richiederli (ma non necessariamente di seguirli).
 2. **Facoltativi:** l'amministrazione ha la facoltà di chiederli per un miglior approfondimento istruttorio.
- **Funzione:** garantire la completezza dell'istruttoria e la correttezza della decisione (buon andamento, art. 97 Cost.).

Disciplina dei termini e semplificazione

- **Termine ordinario** (c. 1): I pareri (obbligatori e facoltativi) devono essere resi entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.
- **Semplificazione per inerzia** (c. 2): Se il termine scade senza che il parere sia stato reso o senza che siano state rappresentate esigenze istruttorie:
 - l'amministrazione procedente **deve procedere indipendentemente** dall'espressione del parere.
- **Esonero da responsabilità**: Il responsabile del procedimento (RdP) non risponde dei danni derivanti dalla mancata espressione del parere, a meno che non abbia omesso del tutto di richiederlo.

Esigenze istruttorie e trasmissione

- **Interruzione del termine** (c. 4): l'organo consultivo può rappresentare esigenze istruttorie (es. necessità di altri documenti).
 - Il termine è interrotto per **una sola volta**.
 - Il parere deve essere reso definitivamente entro 15 giorni dalla ricezione degli elementi istruttori.
- **Digitalizzazione** (c. 5): obbligo di trasmissione con mezzi telematici (coerenza con il Codice dell'Amministrazione Digitale - CAD).
- **Procedure d'urgenza** (c. 6): Gli organi consultivi dello Stato devono prevedere canali accelerati per i pareri urgenti.

Il limite degli «interessi sensibili» (comma 3)

- **Esclusione della semplificazione:** il meccanismo del "procedere comunque" non si applica se il parere deve essere rilasciato da amministrazioni preposte alla tutela di:
 1. Ambiente.
 2. Paesaggio.
 3. Territorio.
 4. Salute dei cittadini.
- **Ratio:** In questi settori, il valore del bene protetto (es. la salute pubblica) prevale sull'esigenza di celerità del procedimento. In questi casi, il silenzio dell'organo consultivo rimane un "blocco" e non consente di procedere automaticamente.

Differenze tra pareri e valutazioni tecniche

Caratteristica	Art. 16 - Pareri	Art. 17 - Valutazioni Tecniche
Natura dell'atto	Manifestazione di giudizio (opportunità/legalità).	Accertamento di fatti (scienza/tecnica).
Effetto del Ritardo	L'Amm.ne procede senza il parere.	L'Amm.ne deve chiedere a un altro organo.
Possibilità di saltare l'atto	Sì (l'atto viene meno).	No (l'atto va comunque acquisito altrove).